



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

### ATTIVITA' GIOVANILE



VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2009/2010**

## COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 28 MAGGIO 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 28.05.2010, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

### CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

#### ERRATA CORRIGE

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che per mero errore, sul Comunicato Ufficiale n° 57 del 20.5.2010, è apparsa la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (Il Infr.) a carico del calciatore BIANCO Santo (Valanidi Calcio Giovanile);

rilevato che il direttore di gara con apposito supplemento ha precisato che il calciatore realmente ammonito è stato PINO Giovanni (Valanidi Calcio Giovanile), e non Bianco Santo;

dispone

- 1) revocare la squalifica per una giornata per recidività in ammonizione (Il infr.) inflitta al calciatore Bianco Santo, con riferimento alla gara del 16.5.2010;
- 2) infliggere al calciatore PINO Giovanni l'ammonizione (I Infr.).

#### ERRATA CORRIGE

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che per mero errore, sul Comunicato Ufficiale n° 58 del 27.5.2010, non è apparsa la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (Il Infr.) a carico del calciatore BIANCO Santo (Valanidi Calcio Giovanile), ammonito nella gara del 23.5.2010;

dispone

- 1) infliggere la squalifica per una giornata per recidività in ammonizione (Il infr.) al calciatore BIANCO Santo, con riferimento alla gara del 23.5.2010.

## **COPPA CALABRIA - RAPPRESENTATIVE ALLIEVI E GIOVANISSIMI**

### **ERRATA CORRIGE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che per mero errore, sul Comunicato Ufficiale n° 58 del 27.5.2010, è apparso che le squalifiche inflitte ai calciatori De Rito Giuseppe (Delegazione Crotone), Parisi Gabriele (Delegazione Reggio Calabria) e Gazzetta Simone (Delegazione Reggio Calabria), devono scontarsi nella s.s. 2010/2011, si riporta, pertanto, l'esatta esecutività delle squalifiche.

### **A CARICO DI CALCIATORI**

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MUSCATELLO ROSARIO (DELEGAZIONE CROTONE)  
DE RITO GIUSEPPE (DELEGAZIONE CROTONE)  
PARISI GABRIELE (DELEGAZIONE REGGIO CALABRIA)

(da scontarsi nella s.s. 2010/2011 nella propria società di appartenenza)  
(da scontarsi nella s.s. 2010/2011 nella propria società di appartenenza)

#### **ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

GAZZETTA SIMONE (DELEGAZIONE REGGIO CALABRIA) ( una da scontarsi nella s.s. 2010/11 nella propria società di appartenenza)  
per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e per avere ritardato l'uscita dal terreno di gioco.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi